

REGOLE BASE IN TUTTA ITALIA FUORI DALLE ZONE ROSSE E ARANCONI (IN VIGORE DAL 5 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE)

- Obbligo di **mascherina** quando si è con gli altri e obbligo di distanziamento di almeno 1 metro tra le persone.
- Chi fa **attività sportiva individuale** (ad es. andare a correre) e i bambini con meno di 6 anni possono non indossare la mascherina.
- **Dalle 22.00 alle 5.00** sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Esporre all'ingresso di tutti i locali aperti al pubblico la **capienza massima** di persone ammesse.
- Chi ha la **febbre** superiore ai 37,5 gradi deve restare a casa e contattare il proprio medico.
- È possibile entrare nei **parchi** ma senza creare assembramenti.
- È consentito svolgere **all'aperto attività motoria o sportiva** rispettando le distanze tra le persone.
- Sono consentiti **gli sport individuali e di squadra** solo connessi ad eventi e competizioni riconosciuti a livello nazionale (divieto di pubblico).
- Gli **sport di contatto** non connessi ad eventi e competizioni riconosciuti a livello nazionale sono sospesi così come sono sospese l'attività sportiva dilettantistica di base.
- **L'attività sportiva di base e l'attività motoria** in genere svolta all'aperto presso centri e circoli sportivi (pubblici o privati) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento in conformità con le linee guida emanate dal Ministero dello Sport e con il divieto di utilizzo degli spogliatoi.
- **Sono chiusi i circoli, i centri sociali, ricreativi e culturali, le palestre.**
- Lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito solo in forma statica mantenendo le distanze ed indossando le mascherine.
- Sono sospese le attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.**
- Sono sospesi gli **spettacoli** aperti al pubblico in teatri e cinema, e all'aperto. Sono chiuse le discoteche e le sale da ballo.
- Sono vietate le **feste** anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
- Sono sospesi **i convegni, i congressi e gli altri eventi** salvo quelli che si svolgono a distanza. Le **cerimonie pubbliche** si svolgono in assenza di pubblico.
- L'accesso ai **luoghi di culto** avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti e garantendo la distanza tra le persone di almeno 1 metro.
- **I musei, le biblioteche** sono chiusi.
- **Le scuole superiori (secondarie di secondo grado) svolgono la didattica a distanza.** I cicli scolastici inferiori svolgono la didattica in presenza usando le mascherine. **Le attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali** possono essere svolte con l'ausilio di personale qualificato e adottando i protocolli di sicurezza.
- Le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che non ci siano assembramenti all'interno.
- **Nelle giornate prefestive e festive** sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
- **Le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5,00 alle 18,00; al tavolo massimo 4 persone salvo siano conviventi; resta consentita la ristorazione negli alberghi; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22,00 la ristorazione con asporto.**
- **Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite.**

- Restano garantiti i **servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- A bordo dei **mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale** è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

--

ZONA ARANCIONE (SERVE L'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE SENTITO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE) - Può essere prevista in relazione a specifiche parti del territorio regionale in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico – In vigore a far data dal giorno successivo alla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza

- **È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.** Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti e sempre per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- **È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.**
- **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita solo la ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.**

--

ZONA ROSSA (SERVE L'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE SENTITO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE) - Può essere prevista in relazione a specifiche parti del territorio regionale in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico – In vigore a far data dal giorno successivo alla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza

- **È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.** Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti e sempre per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- **Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 (a pag. 195 del file "allegati"), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.**
- **Sono chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.**
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Tutte le attività sportive svolte nei centri sportivi all'aperto sono sospese.
- **È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (con mascherina e distanziamento di 1 metro).**
- **È consentito lo svolgimento di attività sportiva (es. corsa) esclusivamente all'aperto ed in forma individuale (senza mascherina).**

- **La didattica a distanza diventa obbligatoria dalla seconda media (secondaria di I grado).**
- **Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 (a pag. 196 del file "allegati").**
- I datori di lavoro pubblici limitano la presenza al personale nei luoghi di lavoro per assicurare le attività che ritengono indifferibili e che richiedono tale presenza; gli altri dipendenti in modalità "lavoro agile".